



## ***Comune di Rocca San Giovanni***

PROVINCIA DI CHIETI

# Regolamento comunale sul Referente di Contrada

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.                      del

## Articolo 1. Premessa

Il Comune di Rocca San Giovanni, con il presente regolamento, intende sostenere la presenza costante dell'Amministrazione in tutto il territorio, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini alle scelte amministrative. A tal fine viene istituita la figura del "Referente di Contrada", che avrà il compito di fare da tramite tra la popolazione e l'Amministrazione; egli raccoglierà le segnalazioni, le istanze, i suggerimenti di miglioramenti su problematiche e tematiche di interesse pubblico e le sottoporrà ai competenti organi amministrativi.

## Articolo 2. Il Referente di Contrada

Il compito principale del Referente di Contrada è quello di sottoporre ai competenti organi dell'amministrazione comunale (Sindaco, assessore competente per materia, consigliere delegato) tutte le problematiche e tutti i bisogni di interesse collettivo riscontrati nella contrada di appartenenza oppure segnalati da cittadini appartenenti alla contrada stessa. Il Referente di Contrada:

- fa da intermediario tra i cittadini e l'Amministrazione facendosi portavoce di idee e proposte formulate per risolvere le problematiche riscontrate nella propria contrada di appartenenza. L'organo preposto dall'Amministrazione per raccogliere le indicazioni del Referente di Contrada è un Consigliere all'uopo delegato.

Quest'ultimo si farà carico di girare le indicazioni fornite dal Referente di Contrada all'organo dell'Amministrazione competente caso per caso;

- potrà richiedere sopralluoghi e promuovere incontri con i Cittadini, con il Sindaco e gli Assessori competenti;

- sulla base delle indicazioni ricevute dall'Amministrazione comunale, concorre a comunicare ai cittadini quanto espresso dall'Amministrazione stessa in merito alla risoluzione di problematiche o di accoglimento di proposte;

- avrà facoltà di riunire i cittadini della contrada di appartenenza ogni volta che lo riterrà opportuno oppure ogni volta che ne venga fatta richiesta dai cittadini. Nelle suddette riunioni, il Referente di Contrada avrà la facoltà di invitare uno o più esponenti dell'Amministrazione.

Attraverso il Referente di Contrada, l'Amministrazione comunale può portare a conoscenza dei cittadini le eventuali problematiche riguardanti la contrada o l'intero territorio comunale.

## Articolo 3. Contrade

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il territorio comunale viene suddiviso in 6 (sei) Contrade, seguendo il criterio aggregativo del territorio per zone, di cui all'elenco che segue, e la cui determinazione territoriale può essere modificata dal Consiglio comunale:

- 1 – **CENTRO**. Capoluogo e Contrade: Mortellete, Felluca, Pocafeccia, Sterpari del Garda, Montegranaro;
- 2 – **PIANE FAVARO**. Via Francesco D'Agostino e Contrade: Piane Favaro, Viola, Vetiche, Codacchie, Tagliaferri;
- 3 – **SAN GIACOMO**. Contrade: Pontone del Signore, Acquarelli, Puncichitti, Bocache, Lappeto, Novella I, San Giacomo, Novella II, Valle Carbura, Valle Santa Maria;
- 4 – **VALLEVO'**. Contrade: Vallevò, Sterpari, Foce, Coste del Mulino;
- 5 – **SANTA CALCAGNA**. Contrade: Santa Calcagna, Scalzino, Fontanelli;
- 6 – **PERAZZA**. Contrada Perazza.

Per ognuna delle contrade come sopra individuate, sarà nominato n. 1 Referente.

#### **Articolo 4. Comunicazione tra i Referenti di Contrada e l'Amministrazione**

Il Referente di Contrada potrà comunicare direttamente con il Consigliere delegato negli uffici della Casa Comunale, nei giorni e negli orari stabiliti dall'Amministrazione comunale.

Il Referente di Contrada potrà comunicare con il Consigliere delegato anche in forma scritta.

Tutte le comunicazioni pervenute dai Referenti saranno annotate su un apposito registro e verranno inoltrate all'Assessore competente per materia.

Sul registro delle comunicazioni dei Referenti vengono annotati gli eventuali provvedimenti adottati e gli estremi delle comunicazioni di risposta dell'Amministrazione ai Referenti di Contrada.

Le comunicazioni scritte del Referente e le eventuali risposte scritte da parte dell'Amministrazione, vengono trattate come comunicazioni istituzionali con esclusione di ogni dato ove siano presenti riferimenti a persone specifiche, al fine di preservare il diritto di riservatezza di ogni cittadino.

L'Amministrazione comunale potrà convocare assemblee con il Referente e i cittadini della contrada di appartenenza, nel caso in cui ci sia una specifica necessità oppure nel caso in cui l'Amministrazione voglia mettere al corrente una specifica contrada della risoluzione di un problema o di una necessità sollevati dal Referente.

Tali assemblee saranno convocate a mezzo telefono e/o mail almeno 5 giorni prima comunicando l'ordine del giorno dell'incontro. Le Assemblee si terranno in locali di proprietà comunale o in altro locale idoneo.

#### **Articolo 5. Nomina e revoca dei Referenti di Contrada**

La nomina dei Referenti di Contrada sarà effettuata a mezzo di avviso pubblico per la presentazione delle candidature, pubblicato all'albo pretorio, nel sito ufficiale del Comune e affisso negli spazi pubblici per 15 giorni.

La candidatura per l'incarico di Referente di Contrada deve avvenire mediante la compilazione del modulo predisposto dall'Amministrazione, indirizzato al Sindaco e firmato in modo leggibile, con allegata la copia del documento di identità e curriculum vitae.

La nomina del Referente di Contrada verrà effettuata con provvedimento del Sindaco su designazione disposta da apposita commissione consiliare, disciplinata all'articolo 7.

All'atto della nomina, il Referente deve impegnarsi al rispetto del presente regolamento ed all'assolvimento dell'incarico in collaborazione con l'Amministrazione esclusivamente per finalità di interesse collettivo.

Nel caso contrario ovvero in caso di mancato rispetto degli impegni assunti nel corso della durata dell'incarico, il Sindaco provvederà all'immediata revoca dall'incarico.

Il mandato del Referente di Contrada ha durata 1 anno ed è rinnovabile una sola volta. Allo scadere del mandato del Sindaco, decade automaticamente anche il mandato del Referente di Contrada.

Il Referente di Contrada può dimettersi dall'incarico in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta e firmata.

Le dimissioni saranno effettive dalla data di registrazione al protocollo degli uffici comunali.

#### **Articolo 6. Requisiti del Referente di Contrada**

Sono ammessi alla carica di Referente di Contrada i cittadini eleggibili alla carica di consigliere comunale e residenti nella contrada.

Sono esclusi dalla carica di Referente di Contrada il Sindaco, i componenti della Giunta ed i Consiglieri Comunali.

E' escluso dalla carica colui che svolge altra carica elettiva.

La carica di Referente di Contrada è svolta a titolo gratuito.

### **Articolo 7. La Commissione consiliare per la nomina del Referente di Contrada**

Il Consiglio comunale provvede alla nomina della commissione competente per la designazione del Referente di Contrada, in base alle istanze pervenute e alla valutazione dei curriculum presentati.

La commissione è composta da 2 consiglieri di maggioranza, da 2 consiglieri di minoranza e da un funzionario con il ruolo di segretario.

La designazione viene effettuata con voto segreto e sarà nominato il candidato che avrà ottenuto più voti.

In caso di parità di voti, il Sindaco effettuerà la nomina del Referente di Contrada, scegliendolo, discrezionalmente (anche per estrazione), tra i candidati che avranno riportato pari voti.

### **Articolo 8. Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della relativa delibera di approvazione.